



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Foggia 2/04/2024

Al Presidente dell'ARAN  
Dott. Antonio Naddeo

\_\_\_\_\_

E, p.c.

- Al Ministro della P.A.  
On. Dr. Paolo Zangrillo

\_\_\_\_\_

Al Ministro del M.I.M.  
On. Prof. Giuseppe Valditara

**Oggetto: Avvio sequenze contrattuali CCNL 2029-2021- Comparto istruzione ricerca - Interventi su "responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all'art. 48"**

**Egregio Presidente,**

apprendiamo dell'imminente avvio delle sequenze contrattuali relative al CCNL 2019-2021 – comparto istruzione e ricerca, entrato in vigore il 19 gennaio u.s., e sentiamo il dovere di intervenire rispetto alle certezze che taluni sindacati di comparto già esternano nel merito di una delle predette sessioni negoziali che, nello specifico, sarà dedicata *"alla responsabilità disciplinare per il personale docente e ata di cui all'art. 48"*.

Una *"certezza"*, quella già pubblicamente dichiarata, che vorrebbe "non prendere minimamente in considerazione la possibilità di introdurre nuove sanzioni per il personale docente e ata, affidando la possibilità di irrogarle direttamente al dirigente scolastico" e che prelude a scenari

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S. Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



già visti, finalizzati a restringere in sede contrattuale le prerogative che la legge prevede espressamente per il settore scuola, comprimendo con esse, indirettamente e di riflesso, il potere disciplinare dei dirigenti scolastici .

L'art. 48 dell'ultimo CCNL riporta in un *"copia e incolla"*, oramai datato, l'accordo delle parti *"sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni"* che si traduce, da anni, in un nulla di fatto concreto rispetto ai significati che la materia disciplinare assume nel contesto scuola.

**Nonostante le intenzioni e, soprattutto, nonostante il dettato di legge che segna passi in avanti, il tema delle sanzioni per il personale docente è e rimane, in buona sostanza fermo al T.U. – D. lgs 297/94.**

A beneficio di memoria, ricordiamo che con l'inserimento della contrattazione nel pubblico impiego, avviata dall'originario D.Lgs. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), le sanzioni disciplinari si sono volute configurare – in via di principio – come strumento di gestione del privato datore di lavoro, fondato sul duplice paradigma dell'articolo 2106 c.c. e, a garanzia dei lavoratori incisi, dell'articolo 7 della legge 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori ed esteso ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, incluso il personale della scuola.

Pur tuttavia, nel mentre per i dirigenti scolastici e per il personale ATA si sono contrattualizzate le sanzioni disciplinari, accanto a quelle direttamente disposte dalla legge nei confronti di tutti i dipendenti delle diverse amministrazioni, **per i docenti si è sempre glissato**, mantenendosi la specifica normativa pubblicistica contenuta negli articoli 492-501 Del D. Lgs. 297/1994, Testo unico della scuola: così nell'articolo 91 del CCNL 2006-2009, che impegnava le parti a regolare la materia entro 30 giorni con apposita sequenza contrattuale e, con formula sibillina e d'incerta decifrazione, *"rispettando le competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino"*; cui seguirà – dopo un decennio di blocco contrattuale – l'articolo 29 del CCNL 2016-2018, con le parti che sempre *"convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni... fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento"*. Ma la *"specificazione"*

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S. Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di luglio 2018, è **abortita al primo burrascoso incontro tra l'ARAN e i sindacati del 18 dello stesso mese.**

L'articolo 48 del nuovo CCNL 2019-2021 abroga l'articolo 29 del CCNL 2016-2018, ma dopo averne copiato, alla lettera, l'intero contenuto e disponendo che ora la *"specifica sessione"* negoziale a livello nazionale si dovrà concludere entro luglio 2024.

Ovviamente, anche questa volta **pare esserci la certezza che non se ne farà nulla** poiché la parte rappresentativa del personale dipendente (docenti e ATA) **non accetta che il suo datore di lavoro** (il dirigente scolastico) **eserciti direttamente un potere disciplinare che vada oltre il rimprovero verbale**, così come ha previsto il D. Lgs. 75/2017 (c.d. Riforma Madia) per tutti i dirigenti pubblici ma con **l'eccezione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, legittimati ad esercitare direttamente l'azione disciplinare anche nei riguardi dei docenti** – anziché rimettere gli atti al competente Ufficio per i procedimenti disciplinari – **qualora prefigurino una sanzione che non oltrepassi la sospensione dal servizio e dallo stipendio per più di dieci giorni.**

Questa intransigente posizione dei sindacati, che per i docenti comporta la permanenza in vita del sistema disciplinare normato negli articoli 492-501 del Testo unico della scuola, si fa forte del consolidato filone giurisprudenziale della Corte di cassazione, e al quale si attengono pedissequamente i giudici del lavoro aditi in sede contenziosa; secondo cui il dirigente scolastico può ben comminare al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, siccome espressamente previste nel CCNL, ma, allo stato, **non può andare oltre la censura per il personale docente.** Le ragioni della decisione della Corte si possono qui rapidamente condensare nei passaggi che seguono.

Attesa – secondo la Corte – la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari, sulla scorta dei principi penalistici estensibili al più ampio diritto punitivo, per i docenti non può darsi luogo alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni, perché prevista solo per il personale ATA, ai sensi dell'art. 93 CCNL 2016-2018. Sempre per i docenti, invece, il precedente articolo 91 dispone che *"continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs. 297/94"*, che contemplano – dopo l'Avvertimento scritto e la Censura – la Sospensione dall'insegnamento fino a un mese: che non è ex litteris nella disponibilità del dirigente scolastico. Questi dovrà quindi, per la definizione della propria competenza, limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale massima irrogabile sulla base della disciplina figurante nell'art. 492, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 297. E se ritiene che tale sanzione debba essere superiore alla censura, rimetterà gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, non potendo – secondo il principio di legalità e del correlato principio del giusto procedimento – scindere la fattispecie

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S. Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



della Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese qualora ravvisi, con una valutazione ex ante, che la sanzione da infliggere in concreto possa essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione dal servizio, dato che – precisa la Corte – lo farebbe sulla base di “deduzioni meramente ipotetiche e discrezionali... incerte e opinabili, che ben potrebbero essere smentite all'esito del procedimento”.

Rispetto agli esiti prevedibili, poiché sottese a dinamiche sindacali già viste che assumono sempre più i **contorni della beffa nei confronti della categoria** che DIRIGENTISCUOLA rappresenta e difende, **esterniamo le nostre legittime riflessioni per evidenziare tutte le criticità su un argomento di cui la categoria attende una risoluzione, ritenendo sia arrivato il momento di mettere mano alla tipizzazione delle sanzioni per il personale docente per rendere esigibile il dettato contenuto nel D.lgs 75/2017 – art. 13 - Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 - comma 9 quater** che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al dirigente scolastico.

Si tratta, Signor Presidente, semplicemente di rispetto della Legge!

Auspico che la querelle si risolva una volta per tutte, è gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Presidente nazionale DIRIGENTISCUOLA

e Segretario G.A. CODIRP

( **Attilio Kratta** )

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**